Conto corrente con la posta **Anno 89° — Numero 52**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 marzo 1948** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1947, n. **1717**.

Ripristino della pretura di San Fratello (tribunale di Mistretta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 30 gennaio 1941, n. 122, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1948 è ricostituita la sede della pretura nel comune di San Fratello.

Conseguentemente le tabelle *A*, *B* e *C* annesse al decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 64, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, sono modificate come dalle unite tabelle *A*, *B* e *C*, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti al 31 marzo 1948 presso la pretura di Sant'Agata di Militello, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se provenienti dal territorio del comune di San Fratello, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione di questa pretura.

Art. 3.

Dal 1° aprile 1948 sono istituiti nella pretura di San Fratello, come dalla tabella *D*, allegata al presente, un posto di pretore (o di aggiunto giudiziario) uno di primo cancelliere (o di cancelliere dirigente) ed uno di ufficiale giudiziario e, correlativamente, sono soppressi un posto di pretore (o di aggiunto giudiziario) un posto di primo cancelliere (o di cancelliere dirigente) ed un posto di ufficiale giudiziario nella pretura di Comeno.

Restano, pertanto, modificate, come dalla tabella *E*, le tabelle *M*, annessa al decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la tabella *E*, allegata al decreto 8 agosto 1942, n. 1881, e la tabella *G*, annessa al decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 145. — FRASCA

TABELLA *A*

Numero delle sedi di Corte di appello dei Tribunali e delle Preture

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI MISTRETTA

Mistretta, San Fratello, Santo Stefano di Camastra.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Circoscrizione territoriale delle Preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI MISTRETTA

Pretura di:

Mistretta: Capizzi, Castel di Lucio, Mistretta, Reitano.
San Fratello: San Fratello.
Santo Stefano di Camastra: Caronia, Motta d'Affermo, Pettineo, Santo Stefano di Camastra, Tusa.

TRIBUNALE DI PATTI

Pretura di:

Sant'Agata di Militello: Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, San Marco d'Alunzio, Sant'Agata di Militello.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *C*

Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di Pretura distinta per Corti di appello, Tribunali e Preture

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI MISTRETTA

Pretura di Mistretta

Capizzi: Capizzi.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *D*

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

PRETURA DI SAN FRATELLO

Pretore o aggiunto giudiziario	n. 1
Primo cancelliere o cancelliere dirigente	» 1
Ufficiale giudiziario	» 1

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *E*

PRETURA DI COMENO

Pretore o aggiunto giudiziario	n. —
Primo cancelliere o cancelliere dirigente	» —
Ufficiale giudiziario	» —

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1718.

Modificazione dell'art. 8 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e dell'art. 8 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, concernente il collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o di autorità degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Visto il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 8 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari o penali;

b) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente in base all'art. 36 della legge 9 maggio 1940, n. 369, ovvero in base agli articoli 38 e 38-*bis* della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato.

Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicate agli ufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione. Essi, ai fini del collocamento nella riserva o in ausiliaria di autorità, sono valutati, indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

Il collocamento nella riserva o in ausiliaria, adottato ai sensi del presente decreto, non estingue il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto d'impiego.

Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento nella riserva o in ausiliaria di cui sopra dovrà essere sostituito dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio.

Resta fermo per gli ufficiali sottoposti a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il ricollocamento a riposo del personale sia di ufficio che su domanda ».

Art. 2.

L'art. 8 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari o penali;

b) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente o dal ruolo speciale, rispettivamente in base agli articoli 38 e 38-*bis* della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e all'art. 5 lettera *E*, della legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato.

Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicate agli ufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione. Essi ai fini del collocamento in ausiliaria o della dispensa dal servizio di autorità, sono valutati indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

Il collocamento in ausiliaria, o la dispensa dal servizio, adottati ai sensi del presente decreto, non estinguono il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto d'impiego.

Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento in ausiliaria o la dispensa di cui sopra dovranno essere sostituiti dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio.

Resta fermo per gli ufficiali sottoposti a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale, sia d'ufficio che su domanda ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 172. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1719.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-1948 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (2° provvedimento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542 e 22 agosto 1947, n. 807;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 145. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	L.	624.400.000
Cap. n. 166. — Restituzioni e rimborsi	»	500.000.000
Cap. n. 167. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 237. — Restituzioni e rimborsi	»	3.000.000.000
Totale	L.	4.154.400.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	L.	30.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 60. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	850.000.000
Cap. n. 126. — Corpo equipaggi militari marittimi Stipendi, ecc.	»	600.000.000
Cap. n. 130. — Indennità militare, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 227. — Personale degli aeroporti civili Stipendi, ecc.	»	3.000.000
Totale	L.	1.488.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 162. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1720.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-1948 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (3° provvedimento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542 e 22 agosto 1947, n. 807;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 320. — Restituzione di somme indebitamente versate, ecc.	L.	100.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 3. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	L.	28.550.000
Cap. n. 32. — Stipendi, ecc. a funzionari civili, ecc. a disposizione del Ministero degli affari esteri	»	7.000.000
Totale	L.	35.550.000

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale Stipendi, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 2. — Personale straordinario, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	150.000.000
Totale	L.	200.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 33. — Spese per stipendi, ecc. al personale insegnante delle scuole elementari, ecc.	L.	4.100.000.000
Cap. n. 40. — Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 74. — Stipendi, assegni, ecc. agli insegnanti di educazione fisica	»	200.000.000
Totale	L.	4.300.500.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 205. — Personale civile, ecc. Stipendi ed assegni vari	L.	40.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	14.500.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 163. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1721.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Bambina, in contrada Bambina del comune di Marsala (Trapani).

N. 1721. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 25 dicembre 1943, integrato con dichiarazione 17 maggio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Bambina, in contrada Bambina del comune di Marsala (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1722.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Savona.

N. 1722. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Savona e Noli in data 21 dicembre 1937, integrati con successivo decreto 2 maggio 1947, relativi all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1723.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, in località Torrette dei comuni di Mercogliano ed Avellino.

N. 1723. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montevergine in data 25 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, in località Torrette dei comuni di Mercogliano ed Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1724.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Mater Domini, in Villa Russo a via Cagnazzi, in Napoli.

N. 1724. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Mater Domini, in Villa Russo a via Cagnazzi, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1948

DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 85.

Determinazione della misura della indennità di carovita da corrispondersi al personale delle Amministrazioni dello Stato per il trimestre gennaio-marzo 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948:

Articolo unico.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, e successive modificazioni, sarà tenuto conto, per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 1948, dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre luglio-settembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 166. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1948, n. 86.

Facoltà agli appaltatori delle imposte di consumo di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1.

Le cauzioni che gli appaltatori sono tenuti a versare a garanzia delle gestioni delle imposte di consumo, possono essere costituite, per non oltre la metà e per ogni singolo appalto, mediante polizza fideiussoria emessa da istituti od enti assicuratori autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 31 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, o mediante fideiussione prestata da banche di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale.

Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assicuratore o la banca deve essere stipulato in conformità dello schema allegato al presente decreto.

Tale facoltà è esclusa per le cauzioni già prestate ed accettate ai sensi di legge a garanzia degli appalti in corso. E' invece ammessa per le cauzioni non ancora prestate, nè accettate e per quelle integrative o suppletorie, in ogni caso per non oltre la metà del complessivo ammontare.

Art. 2.

L'escussione dell'istituto assicuratore o della banca deve essere preceduta dalla esecuzione sugli altri beni cauzionali eventualmente prestati dall'appaltatore.

Quando tuttavia tali beni non risultino sufficienti a coprire il debito dell'appaltatore, il prefetto potrà ordinare che, limitatamente alla parte di debito non coperta, l'escussione dell'istituto assicuratore o della banca abbia luogo contemporaneamente alla esecuzione sui beni stessi.

Art. 3.

L'escussione dell'istituto o della banca prevista nel precedente articolo è ordinata dal prefetto con decreto nel quale dovrà essere indicato l'ammontare complessivo del debito accertato a carico dell'appaltatore, la parte del debito non coperta dai beni cauzionali prestati dall'appaltatore stesso e l'importo della somma dovuta dall'istituto o dalla banca.

Il decreto deve essere notificato all'istituto od alla banca ed all'appaltatore. Entro trenta giorni da tale notifica, l'istituto o la banca devono versare nella cassa del comune la somma da loro dovuta.

Le eventuali eccezioni non sospendono il corso del decreto nè l'obbligo del versamento.

Art. 4.

L'istituto o la banca che abbiano effettuato il pagamento della parte da loro dovuta a norma dell'art. 2, sono surrogati nei diritti e nelle azioni spettanti all'appaltatore od ai suoi eredi nei confronti dei comuni o degli altri enti garantiti con la cauzione o con la polizza. Essi sono inoltre surrogati nelle azioni e nei diritti spettanti ai comuni o agli altri enti garantiti, per quanto concerne l'esecuzione sui beni privati dell'appaltatore.

La surrogazione può essere fatta valere, in entrambi i casi, soltanto dopo l'integrale soddisfacimento del comune o degli altri enti garantiti.

Art. 5.

Con la stipulazione della polizza fideiussoria o del contratto di fideiussione l'appaltatore assume l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto.

Qualora i corrispettivi non siano stati pagati, il prefetto, su richiesta dell'istituto o della banca, provvede ad inviare, presso la gestione delle imposte di consumo, un proprio delegato con l'incarico di trattenere fino alla concorrenza dell'importo di tali corrispettivi e dei relativi interessi di mora e accessori, ogni introito delle imposte di consumo in caso di gestione a canone fisso ed ogni provento spettante all'appaltatore in caso di gestione ad aggio e di curarne il versamento all'ente creditore.

Le indennità spettanti al delegato previsto nel precedente comma sono dovute dall'appaltatore e sono liquidate dal prefetto con le modalità previste dall'articolo 352 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

L'istituto o la banca restano obbligati fino a che non venga decretato lo svincolo dell'intera cauzione a termini dell'art. 300 del succitato regolamento, anche nel caso di mora nel pagamento dei corrispettivi dovuti dall'appaltatore.

L'appaltatore, il quale nel corso del contratto chieda la sostituzione parziale o totale della somma garantita mediante polizza fideiussoria o fideiussione con altra cauzione da prestarsi nei modi normali, dovrà esibire una dichiarazione dell'istituto o della banca, nella quale si attesti il preventivo adempimento delle condizioni previste per la risoluzione anticipata della polizza o del contratto di fideiussione.

Per il recupero delle somme dovute per corrispettivi ed accessori e di quelle dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto si osservano, qualora non si possa eseguire la procedura indicata nel precedente comma secondo, le norme dell'art. 4, comma primo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 169. — FRASCA

ALLEGATO

POLIZZA FIDEIUSSORIA (1)

L'Istituto . . autorizzato all'esercizio delle assicurazioni (2) col presente contratto si costituisce

Fideiussore

della ditta . la quale accetta per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, fino alla concorrenza della somma di lire . (diconsi lire . . .) sulla cauzione di lire . . che la ditta è tenuta a prestare a garanzia dell'appalto imposte consumo per il comune di . provincia di conforitole per il periodo dal . . . al

I diritti e gli obblighi dei contraenti restano disciplinati anche nei confronti del comune di . . dal presente contratto e dalle leggi che disciplinano la prestazione parziale delle cauzioni degli appaltatori delle imposte consumo mediante polizza fideiussoria (3).

La ditta appaltatrice, per la garanzia di cui sopra si obbliga a corrispondere al fideiussore il corrispettivo annuo di L. per ogni cento lire della somma garantita e ciò per tutta la durata del contratto d'appalto fissata, come sopra, in anni . ., mesi . e giorni

Il corrispettivo anzidetto sarà versato in rate di L. . ciascuna (diconsi lire .) più le tasse, alle scadenze del .

Ultima rata di corrispettivo al . . . .

In caso di mora nel pagamento è dovuto dalla ditta appaltatrice l'interesse del

Le somme dovute dalla ditta appaltatrice al fideiussore vanno versate nella sede. sita in . . . . . . via . ., n. . .

Il . . . .

IL FIDEIUSSORE — LA DITTA APPALTATRICE

. . . . . .

(1) Oppure: « contratto di fideiussione ».
(2) Oppure: « la banca » dichiarata di diritto pubblico ovvero di interesse nazionale.
(3) Oppure: « fideiussione bancaria ».

Il Ministro per le finanze
PELLA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 giugno 1947.

Istituzione di una scuola media governativa nel comune di Rosignano Solvay.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento della scuola media di Rosignano Solvay già in atto dal 1° ottobre 1946;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1946, è istituita nel comune di Rosignano Solvay una scuola media governativa ad unico corso e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside con insegnamento;
3 cattedre di italiano, latino, storia e geografia;
1 cattedra di matematica;
2 posti di bidelli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1947

DE NICOLA

GONELLA — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1948
Registro Pubblica istruzione n. 5, foglio n. 112

(1028)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 giugno 1947.

Istituzione di una scuola media governativa nel comune di Vieste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento della scuola media di Vieste già in atto dal 1° ottobre 1946;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1946, è istituita nel comune di Vieste una scuola media governativa ad unico corso e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside con insegnamento;
3 cattedre di italiano, latino, storia e geografia;
1 cattedra di matematica;
2 posti di bidelli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1947

DE NICOLA

GONELLA — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1948
Registro Pubblica istruzione n. 5, foglio n. 113

(1029)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica dell'intera provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Pescara;
Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;
Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria chimica dell'intera provincia di Pescara permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;
Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica dell'intera provincia di Pescara, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 22 ottobre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:
1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;
2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;
3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;
4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 313

(966)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica e dalla manovalanza generica dei comuni di Predappio, Forlì e Meldola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 8 marzo 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie località della provincia di Forlì;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Predappio e per i disoccupati appartenenti alla manovalanza generica dei comuni di Forlì, Predappio e Meldola permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui al l'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Predappio e ai disoccupati appartenenti alla manovalanza generica dei comuni di Forlì, Predappio e Meldola, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 8 marzo 1947 prorogata sino al termine massimo di 180 giorni.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale,

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 312

(972)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Torino;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Torino permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Torino, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 1° ottobre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 315

(973)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile, tessile, abbigliamento e chimica dei comuni di Terni e Narni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 4 aprile 1947 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Terni;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile, tessile e abbigliamento dell'intera provincia di Terni e per i disoccupati dipendenti dall'industria chimica dei comuni di Terni e Narni permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile, tessile e abbigliamento dell'intera provincia di Terni e ai disoccupati dipendenti dall'industria chimica dei comuni di Terni e Narni, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dai decreti interministeriali 4 aprile 1947 e 8 luglio 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, *foglio n.* 308

(975)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Ferrara, Codigoro, Comacchio, Copparo e dalla manovalanza generica del comune di Lagosanto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 23 gennaio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Ferrara;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria dei comuni di Ferrara, Codigoro, Comacchio, Copparo e Porto Maggiore e per i disoccupati appartenenti alla manovalanza generica del comune di Lagosanto permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Ferrara, Codigoro, Comacchio, Copparo e Porto Maggiore e ai lavoratori appartenenti alla manovalanza generica del comune di Lagosanto, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dai decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 23 gennaio 1947, è prorogata sino al termine massimo di 180 giorni.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, *foglio n.* 309

(974)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1948.

Sovraprezzo del biglietto di viaggio in una giornata domenicale previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 56.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo n. 56 dell'11 febbraio 1948;

Decreta:

Articolo unico.

E' fissato nella domenica 7 marzo 1948 il giorno di applicazione dei sovraprezzi sui viaggi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo dell'11 febbraio 1948, n. 56.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1948
Registro Bilancio trasporti n. 6, *foglio n.* 276. — CASABURI

(1050)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 febbraio 1948.
Proroga della ricostituzione del Consiglio comunale e della gestione commissariale del comune di Sezze.

Relazione del Prefetto della provincia di Latina sulla proroga della gestione commissariale del comune di Sezze.

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1947, veniva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sezze e la nomina del ragioniere Giovanni Adriano a commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di quel Comune.

Detto decreto ha avuto esecuzione il 10 novembre 1947.

Per non intralciare o ritardare la preparazione delle elezioni politiche che, in quel tempo, si prevedeva dovessero avere luogo nella prima quindicina del mese di marzo 1948 e in relazione alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno con circolare 10 novembre 1947, n. 64607-91-30-R, non è stato possibile procedere alla ricostituzione di detto Consiglio comunale entro il termine di tre mesi, prescritto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Pertanto, con decreto prefettizio pari numero e data il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale in parola è stato prorogato di tre mesi.

Il prefetto: LIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 novembre 1947, con il quale veniva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sezze e la nomina del rag. Giovanni Adriano a commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di quel Comune;

Visto che detto decreto ha avuto esecuzione il 10 novembre 1947 e che non è stato possibile procedere alla nuova elezione del Consiglio comunale in parola entro il termine di tre mesi prescritto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per non intralciare o ritardare la preparazione delle elezioni politiche;

Ritenuta pertanto, la necessità di prorogare di tre mesi il predetto termine;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 9 giugno 1940, n. 530;

Decreta:

Art. 1.

Per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sezze è prorogato di tre mesi il termine prescritto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

E' conseguentemente, prorogata per lo stesso periodo la gestione commissariale del Comune stesso affidata al rag. Giovanni Adriano.

Latina, addì 8 febbraio 1948

Il prefetto: LIMONE

(954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 58 del 21 febbraio 1948, riguardante le tariffe dei pubblici servizi, degli acquedotti e delle autostrade.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 58 del 21 febbraio 1948, ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE ACQUEDOTTI

1) La *Società ligure acquedotti e l'Azienda idrica Giunta di Albenga* (Savona) sono autorizzate ad applicare per la vendita dell'acqua ad uso irriguo, il prezzo di L. 18 al mc., oltre al 400 % sui diritti fissi, rispetto al 1942, per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri oneri accessori.

Il nuovo prezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende per il primo semestre del 1948, salvo proroga.

2) La *Società sviluppo imprese meridionali esercente lo acquedotto di Santa Teresa in Riva* (Messina) è autorizzata ad applicare per la vendita dell'acqua ad uso irriguo, un aumento di L. 3,15 al mc. rispetto ai prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto aumento sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per la stagione irrigua 1948.

3) La *Società acquedotto del Monferrato* (Torino) è autorizzata ad applicare l'aumento del 40 % sui prezzi di vendita dell'acqua stabiliti con la circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 128 del 22 settembre 1947, oltre al 400 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il primo semestre del 1948, salvo proroga.

4) La *Società A. Radaelli e C.*, che gestisce l'acquedotto di Varese è autorizzata ad applicare sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 un aumento del 1800 %, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il 1° semestre del 1948, salvo proroga.

5) L'*Acquedotto comunale di Napoli* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 2200 % sui prezzi di vendita bloccati nel 1942 per le sole forniture al comune di Napoli, escluse, quindi, le forniture ai Comuni non aggregati che restano regolate dalle norme già emanate.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° febbraio al 31 luglio 1948, salvo proroga.

TARIFFE AUTOSTRADE

L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali è autorizzata ad applicare per le autostrade da essa gestite, Genova-Serravalle; Milano-Laghi; Milano-Bergamo e Bergamo-Brescia, le seguenti tariffe, in sostituzione di quelle autorizzate con la circolare n. 31 del 15 settembre 1947, a decorrere dal 1° aprile 1948:

A) *Motomezzi*:
1) motocicli e motoleggere, L. 0,50 a km.;
2) motocarrozzette, L. 0,70 a km.;
3) motofurgoncini fino a 350 kg., L. 1 a km.

B) *Autovetture*:
1) fino a 12 HP e rimorchi, L. 1 a km.;
2) da 12 a 20 HP, L. 1,50 a km.;
3) da 21 a 30 HP, L. 2 a km.;
4) oltre 30 HP, L. 3 a km.

C) *Autocarri*:
1) fino a 20 qli e motocarri oltre 350 kg., L. 2 a km.;
2) da 21 a 40 q.li, L. 3 a km.;
3) da 41 a 80 q.li, L. 5 a km.;
4) oltre 80 q.li, L. 8 a km.

D) *Autobus*:
1) fino a 40 HP, L. 4 a km.;
2) da 41 a 60 HP, L. 6 a km.;
3) oltre 60 HP, L. 8 a km.

E) *Trattori su gomme*:
1) isolato, L. 2 a km.;
2) rimorchio fino a 80 q.li, L. 4 a km.;
3) rimorchio da 81 fino a 120 q.li, L. 8 a km.;
4) rimorchio oltre 120 q.li, L. 12 a km.

Criteri base di tassazione:
1) rimorchi per autovetture: tariffa dell'autovettura fino a 12 HP, L. 1 a km.;
2) rimorchi per autocarri: tariffa della motrice ridotta del 20 %;
3) rimorchi per autobus:
a) passeggeri, tariffa della motrice ridotta del 10 %;
b) merci, tariffa della motrice ridotta del 20 %;
4) autocarri, autobus, rimorchi (a vuoto), tariffa ridotta del 50 %;
5) i prezzi dei biglietti saranno determinati in base alla tariffa ed al chilometraggio con importi valutati in eccesso per cifre arrotondate a 5 e a 10 lire;
6) i prezzi dei biglietti sono comprensivi della imposta generale sull'entrata (I.G.E.), bollo, ecc.

(1038)

Riassunto del provvedimento n. 59 del 21 febbraio 1948, riguardante il prezzo dei concimi e degli anticrittogamici ceduti direttamente agli agricoltori e il prezzo del nitrato di soda del Cile.

PREZZO DEI CONCIMI e DEGLI ANTICRITTOGAMICI CEDUTI AGLI AGRICOLTORI

Facendo seguito alle circolari n. 48 e n. 53 del 4 febbraio c. a., il Comitato interministeriale prezzi, con provvedimento n. 59 del 21 febbraio 1948 ha riconosciuto con decorrenza immediata la facoltà agli agricoltori, singoli od associati, di rifornirsi direttamente in fabbrica per l'acquisto dei concimi e degli anticrittogamici sempreché i ritiri a mezzo ferrovia non siano inferiori al vagone completo e quelli con mezzi dell'acquirente non siano inferiori a 50 q.li.

I produttori dei concimi e degli anticrittogamici dovranno applicare nelle suddette vendite prezzi non superiori a quelli stabiliti nelle soprarichiamate circolari con l'aggiunta dei seguenti compensi già previsti per il grossista o ente distributore centrale:
per il perfosfato minerale, L. 30 al q.le;
per gli azotati, L. 70 al q.le;
per gli anticrittogamici, L. 150 al q.le.

NITRATO DI SODA DEL CILE

Il prezzo del nitrato di soda del Cile, stabilito per la provenienza U.N.R.R.A. in L. 5000 al q.le con circolare n. 56 del 19 febbraio c. a. per le vendite al consumatore franco magazzini Consorzi agrari, si applica anche al nitrato di soda del Cile di altra provenienza.

(1039)

Riassunto del provvedimento n. 60 del 26 febbraio 1948 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale prezzi, con provvedimento n. 60 del 26 febbraio 1948 ha disposto come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

210. — *Olio di cocco*, franco vagone partenza, L. 13.674,15 al q.le; delle quali L. 525,90 per I.G.E., compresa nel prezzo di vendita, L. 143 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 13.005,25 da versare al Fondo lire.

211. — *Soda light* (carbonato sodico commerciale titolo 93,7 %).

Viene disposta la vendita mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 15 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 1,50 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra preventivate sarà versato al Fondo lire.

212. — *Filetti di cocco*, franco magazzino consegnatario, L. 210 al kg.; delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 190 da versare al Fondo lire.

213. — *Materiale per i cantieri navali*.

Con circolari n. 41 del 13 dicembre 1947 e n. 55 del 13 febbraio 1948 è stata stabilita la vendita, mediante licitazione privata riservata al settore navale, del materiale in oggetto. A parziale modifica della precedente decisione, viene disposto che, qualora dopo le licitazioni risultino invenduti dei materiali, l'esperimento della licitazione potrà essere ripetuto con la partecipazione anche delle ditte estranee al settore navale.

* * *

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra non va interpretata, come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(1040)

Riassunto del provvedimento n. 61 del 26 febbraio 1948, riguardante il prezzo delle merci A.U.S.A.: seme di barbabietole da zucchero.

Decisione n. 5.

In relazione agli accordi intervenuti con gli organi interessati, il Comitato interministeriale prezzi, con provvedimento n. 61 del 26 febbraio c. a., ha adottato la seguente decisione per il seme di barbabietole da zucchero di importazione A.U.S.A.

1. — La Federazione italiana dei Consorzi agrari, incaricata di prendere in consegna i semi di barbabietole da zucchero di importazione A.U.S.A., fatturerà la merce agli zuccherifici al prezzo di L. 220 al kg. per merce resa su vagone porto di Genova sdoganata e verserà al Fondo lire esattamente la somma di L. 220 al kg.

2. — I quantitativi per i quali la Federazione italiana dei Consorzi agrari dovrà effettuare la fatturazione ed i conseguenti versamenti al Fondo lire A.U.S.A. sono quelli risultanti dalla polizza di carico.

3. — I versamenti da parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari dovranno essere effettuati entro il 15 marzo 1948.

(1041)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Este (Padova), di un mutuo di L. 4.760.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(871)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Resina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 22 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 393, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Resina (Napoli), di un mutuo di L. 1.685.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(872)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ottaiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 12, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ottaiano (Napoli), di un mutuo di L. 1.626.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(873)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 18, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva (Messina), di un mutuo di L. 440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(874)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 7, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lipari (Messina), di un mutuo di L. 5.102.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(875)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 19, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Patti (Messina), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(876)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 8, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pietrasanta (Lucca), di un mutuo di L. 8.098.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(877)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 285, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), di un mutuo di L. 1.640.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(878)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 9, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Massarosa (Lucca), di un mutuo di L. 620.000 con uno degli istituti all'uopo designati del Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(879)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione a pagina 553 della *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1948, si chiarisce che il mutuo di L. 900.000 autorizzato con decreto interministeriale 22 settembre 1947, si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di Voghera per l'esercizio 1946.

(982)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Roccadebaldi, Crava (Cuneo)

La zona Roccadebaldi, Crava (Cuneo), della estensione di ettari 440, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

Molino Pasquero lungo il canale Magliano fino al Molino Carleveri, da qui lungo la strada Basse Carleveri fino al cavalcavia ferroviario di Boschetto; da qui lungo la ferrovia fino al torrente Pesio; torrente Pesio fino alla filanda della Rocca; da qui per la strada di Crava, a Crava e Molino Pasquero.

(835)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Neive e Mango (Cuneo)

La zona di Neive e Mango (Cuneo), della estensione di ettari 500, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

Neive Borgonuovo - Mango (strada provinciale); Mango S. Ambrogio Bricco di Neive (strada intercomunale per Fossamara); Bricco di Neive fino a congiungersi a Neive Borgonuovo (strada comunale).

(833)

Ampliamento della zona venatoria sottratta alla libera caccia nei comuni di Endine e Ranzanico (Bergamo)

La zona compresa nei comuni di Endine e Ranzanico (Bergamo), della estensione di ettari 500 circa, sottratta alla libera caccia con il decreto Ministeriale 6 agosto 1947, viene ampliata di altri 250 ettari e resta così delimitata:

a nord: la cima del monte Grione seguendo la linea di demarcazione dei limiti fra i comuni di Endine e Ranzanico e poi di Gandino coincidendo con la linea di displuvio sino all'avvallamento di terreno posto sotto la cascina Quaranta;

ad ovest: avvallamento di terreno che dalla cascina Quaranta arriva al congiungimento delle strade comunali per Endine Gaiano con la strada nazionale per la Mendola e Tonale;

a sud: strada per la Mendola e Tonale fino all'incontro con la Valle di Palato;

ad est: Valle di Palato fino alla cascina di Monte Grione.

(834)

BANCA D'ITALIA

Capitale sociale interamente versato L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1948

ATTIVO

Oro in cassa	L.		525.358.747,74
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		1.159.767.475,23
Portafoglio su piazze italiane	»		131.683.395.945,84
Effetti ricevuti per l'incasso	»		14.418.820,10
Anticipazioni	»		30.917.714.969,22
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		887.991.434,09
Disponibilità in divisa all'estero	»		12.712.073.012,73
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	»		37.364.205.372,88
Immobili per gli uffici	»		53.286.480,08
Debitori diversi	»		50.190.875.853,49
Partite varie	»		4.362.422.526,79
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.433.394.704 —	145.329.876.074 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	L.		19.056.597.555,86
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		90.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		11.300.075.671,52
U. I. C. Parziale finanziamento valute gestione cambi	»		15.647.357,70
Spese	»		895.751.051,98
	L.		980.939.256.454,25
Depositi in titoli e valori diversi	»		1.582.772.726.356,05
	L.		2.563.711.982.810,30
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		82.967.472,51
Totale generale	L.		2.563.794.950.282,81

PASSIVO

Circolazione dei biglietti Banca	L.	719.713.774.550 —	
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 50.524.976.626 —	»	63.371.504.744 —	
Circolazione totale	L.		783.085.279.294 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		17.761.087.933,52
Depositi in conto corrente liberi	»		55.891.946.343,12
Conti correnti vincolati	»		100.744.740.269,01
Creditori diversi	»		21.416.611.300,60
Saldo conto Profitti e Perdite dell'eserc. precedente	»		103.393.499,69
Rendite del corrente esercizio	»		901.862.824,72
	L.		979.904.921.464,66
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	420.747.857,32	
Fondo di riserva straordinario	»	313.587.132,27	1.034.334.989,59
	L.		980.939.256.454,25
Depositanti	»		1.582.772.726.356,05
	L.		2.563.711.982.810,30
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		82.967.472,51
Totale generale	L.		2.563.794.950.282,81

(1051) *Il direttore generale*: Menichella — *Il capo servizio Ragioneria generale*: Pierini

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 febbraio 1948 - N. 36

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83,325
Id. 3,50 % 1902	69 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	87,825
Redimibile 3,50 % 1934	68,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,525
Id. 5 % 1936	88,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,175
Id. 5 % convertiti 1951	98,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 24 febbraio 1948 - N. 37

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83,225
Id. 3,50 % 1902	69 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	87,85
Redimibile 3,50 % 1934	68,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,475
Id. 5 % 1936	88,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,175
Id. 5 % convertiti 1951	98,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di iscrizione alla Facoltà di medicina dell'Università di Perugia

L'Università di Perugia rilasciò, in data 28 ottobre 1942, al sig. Carlo Ambrosi di Anacleto un certificato di iscrizione al 1º anno di quella Facoltà di medicina e chirurgia.

Detto certificato — che l'interessato ha dichiarato di avere smarrito — non può avere alcun valore, poichè l'iscrizione al corso universitario è stata successivamente annullata.

Se ne dà notizia, diffidando gli eventuali possessori del certificato stesso a consegnarlo alla Università di Perugia.

(768)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gheduzzi Umberto, già esercente in Verona.

Tali marchi recavano il n. 19.

(942)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Segoni Leopoldo, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 167.

(943)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13º, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 31 marzo 1947.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1947, registro n. 9, foglio n. 255, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13º, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci;

Visto l'art. 10 del decreto sopra citato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13º, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 31 marzo 1947 nelle premesse citato, avranno luogo in Roma presso la sede del Ministero, via Molise, 2, nei giorni 15, 16 e 17 marzo 1948, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1049)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.